

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 27 DICEMBRE 2017

n. 146 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 61

“Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)” 4

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 62

“Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater , e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.)” 7

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 63

“Norme per programmi d’area integrati” 8

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 64

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)” 12

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 65

“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)” 13

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 66

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)” 20

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 61

“Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi degli istituti:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica (C.1.V.)
- b) il direttore generale;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio sindacale.”

Art. 2

Modifica all'articolo 4, della l.r. 17/2017

1. All'articolo 4, della l.r. 17/2017 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) definizione degli indirizzi strategici dell'istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'istituto stesso e conseguente assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di salute e assistenziali, assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la programmazione sanitari a nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni ;”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 17/2017

1. All'articolo 5 della l.r. 17/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “ha durata quinquennale” sono sostituite dalle seguenti:

“ha durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni”;

b) al comma 3, la lettera e) è soppressa;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. All'atto della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di mandato, la cui valutazione intermedia, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, determina la conferma o meno dell'incarico fino alla sua naturale scadenza. Al direttore generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal consiglio di

indirizzo e verifica gli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a) della presente legge, che sono sottoposti alla valutazione del medesimo consiglio.”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il trattamento economico spettante al direttore generale è quello disciplinato dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Il trattamento economico integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V., previa valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b) della presente legge.”.

Art. 4

Modifica all'articolo 9 della l.r. 17/2017

1. L'articolo 9 della l.r. 17/2017, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Collegio di direzione

1. Il direttore generale coordina le attività di gestione mediante il collegio di direzione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 502/ 1992 e successive modificazioni.

2. Il collegio di direzione degli istituti è composto come di seguito:

- a) il dirigente responsabile dell'Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
- b) il responsabile dell'unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
- c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
- d) i direttori di presidio ospedaliero, qualora l'IRCCS non sia costituito da un unico presidio;
- e) i direttori dei dipartimenti.

3. I criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento del collegio di direzione sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun istituto.

4. Ai componenti del collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.”.

Art. 5

Modifica all'articolo 10 della l.r. 17/2017

1. All'articolo 10 della l.r. 17/2017, è apportata la seguente modifica:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, uno designato dal Ministro della salute e uno designato dal presidente della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.”.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,

comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 DIC. 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 62

“Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater , e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17

1. All'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43 (Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater, e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.) è apportata la seguente modifica:

- a) all'alinea del comma 1 le parole: “Nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario della Regione Puglia (SSR)” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle aziende del Servizio sanitario della Regione Puglia (SSR), a eccezione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico,”.

Art. 2

Modifica all'articolo 2 della l.r. 43/2014

1. All'articolo 2 della l.r. 43/2014, il comma 3 è soppresso.

Art. 3

Modifica all'articolo 3 della l.r. 43/2014

1. All'articolo 3 della l.r. 43/2014, il comma 3 è soppresso.

Art. 4

Modifica all'articolo 4 della l.r. 43/2017

1. All' articolo 4 della l.r. 43/2014, è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 10 è soppresso il terzo periodo.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell' art. 53, comma 1 della L.R. 12/ 05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 DIC. 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 63

“Norme per programmi d’area integrati”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Finalità e oggetto della legge

1. La Regione Puglia in attuazione dell’articolo 8 dello Statuto al fine di accrescere l’integrazione fra gli enti locali, il coordinamento delle iniziative, l’impiego integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi d’area integrati, di seguito denominati PdA.
2. I PdA sono un metodo di governo del territorio, per la costruzione, implementazione e attuazione della programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), con il concorso dei cittadini, delle loro rappresentanze e delle forze sociali.
3. I PdA sono una modalità di programmazione negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di programmazione al fine di accrescere l’attrazione e la competitività del sistema territoriale.
4. Il PdA viene promosso dalla Giunta regionale, nel caso in cui gli enti locali ricompresi nell’ambito territoriale indicato siano essi stessi i promotori di un modello di sviluppo locale integrato, per un esercizio associato delle funzioni non obbligatorie e di un processo di riorganizzazione e innovazione amministrativa.

Art. 2

Programmi d’area integrati

1. Il PdA rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali e ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi rilevanti di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l’azione coordinata e integrata di soggetti pubblici o privati e l’utilizzo di strumenti finanziari diversificati.
2. Il PdA viene attuato secondo le modalità previste dall’articolo 12 della l.r. 28/2001; si svolge tra Regione Puglia, enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è teso a raggiungere elevati livelli di integrazione progettuale nel territorio, per una sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, per una crescita intelligente e inclusiva.
3. Il PdA può prevedere la stipula di “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese” aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese per programmi di riconversione produttiva, o di riqualificazione di aree urbane o turistiche, che si caratterizzano per

il valore degli investimenti, la crescita di capacità competitiva, la sostenibilità ambientale, di tutela e incremento dell'occupazione.

4. Il PdA può prevedere altresì "Accordi per lo sviluppo infra struttura le del territorio" che necessitano per gli interventi prescelti, del coordinamento dei soggetti interessati, delle procedure previste, dell'integrazione con i programmi di sviluppo locale.

5. Il PdA promuove la partecipazione e la cultura della responsabilità dei cittadini e delle rappresentanze sociali alla definizione e realizzazione degli obiettivi previsti.

6. Il PdA è predisposto con risorse dei soggetti promotori, Regione Puglia, comuni e di altri livelli istituzionali, e realizzato con fondi comunitari, nazionali e regionali.

7. Il PdA può essere promosso anche al solo fine di un utilizzo efficace e integrato delle risorse ordinarie disponibili.

8. Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi di cui all'articolo 2 sono considerati d'interesse regionale.

9. Gli strumenti attuativi stabiliscono le modalità di finanziamento in coerenza con l'interesse regionale del programma adottato.

Art. 3

Ambito territoriale

1. Le aree oggetto del programma d'area comprendono più comuni della Regione Puglia per un ambito territoriale non inferiore a sessantamila abitanti e/o parte del territorio di una città.

2. Nel caso in cui le finalità del programma siano da ricondurre a ragioni di marginalità territoriale, economica o sociale, dovrà essere motivato dal carattere periferico dell'area, oltre a indici di invecchiamento e disoccupazione, inferiori alla media regionale.

3. Qualora l'obiettivo del programma sia rappresentato da ragioni di innovazione e competitività, di infrastrutturazione o riqualificazione, da obiettivi ambientali o di salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, le motivazioni devono trovare fondamento nella specificità e particolare interesse che rivestono gli obiettivi perseguiti, nelle priorità della programmazione regionale.

CAPO II

Predisposizione approvazione e attuazione del programma d'area integrato

Art. 4

Atto d'indirizzo

1. La Giunta Regionale delibera e definisce con proprio atto:
 - a) le modalità di individuazione dell'ambito territoriale del programma, la costituzione del tavolo tecnico per la predisposizione del documento programmatico e il procedimento di approvazione;
 - b) i contenuti dell'accordo e le competenze dei soggetti partecipanti, gli interventi oggetto del programma e le risorse finanziarie occorrenti, i soggetti attuatori con modalità e tempi di attuazione;
 - c) le funzioni dell'autorità di programma per il monitoraggio sui livelli di prestazione e qualità degli interventi, i criteri per l'istituzione della conferenza di programma, i compiti, gli obblighi dei contraenti, la tempistica di attuazione e dei risultati raggiunti.

CAPO III

Partecipazione regionale ai programmi d'area integrati, norme finanziarie e finali

Art. 5

Approvazione e attuazione del programma d'area integrato

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'approvazione dei programmi d'area integrati e il relativo programma finanziario.
2. La delibera di approvazione del programma ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione degli interventi e delle risorse da impegnare.
3. L'attività necessaria alla predisposizione e coordinamento dei PdA è in capo alla Sezione regionale programmazione unitaria, Dipartimento per lo sviluppo economico.
4. Per il supporto tecnico organizzativo la Regione Puglia può avvalersi di Puglia Sviluppo SpA.
5. La realizzazione e la gestione degli interventi, per le parti di competenza regionale, spetta alle singole direzioni generali responsabili, che predispongono i provvedimenti attuativi necessari.
6. Ai fini dell'attuazione del PdA, la Giunta regionale nomina il responsabile del programma, il quale coordina i destinatari del procedimento per i settori d'intervento.

Art. 6

Programma d'area integrati interregionali

1. Il programma d'area può coinvolgere enti locali di altre regioni i cui territori siano limitrofi alla Puglia. L'area oggetto del programma comprende comuni i cui territori siano contigui l'uno con l'altro e siano caratterizzati da contesti ambientali, economici o socioculturali omogenei, fatto salvo il rispetto dei requisiti dimensionali dell'ambito territoriale di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la costituzione di un tavolo tecnico interregionale con l'altra regione interessata, finalizzato alla sottoscrizione di accordi e/o intese attraverso cui dovranno essere definiti:
 - a) l'ambito territoriale del programma d'area;
 - b) gli obiettivi del programma, gli interventi, le modalità, i tempi di attuazione e le forme di gestione;
 - c) l'esercizio coordinato delle funzioni, le competenze dei soggetti istituzionali coinvolti e dei soggetti attuatori;
 - d) le azioni, le misure e le risorse finanziarie dedicate all'attuazione del programma;
 - e) i responsabili del programma di cui all'articolo 5, comma 6.

Art. 7

Procedura e copertura finanziaria

1. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2016) a iscrivere le quote di finanziamento nelle pertinenti missioni, programmi e titoli dei fondi comunitari, e/o degli accordi nazionali. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro trenta giorni.

2. Nel caso in cui l'accordo sia in attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, e preveda l'assunzione di obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale, tali impegni sono trasmessi preventivamente alle strutture regionali competenti in materia di ragioneria e credito per la necessaria verifica della copertura finanziaria e le conseguenti registrazioni.
3. Il responsabile del programma e le strutture regionali competenti in materia di finanza e contabilità, verificano lo stato di avanzamento della spesa derivante dall'attuazione dei programmi d'area, ai fini delle necessarie determinazioni da assumere in sede di approvazione delle leggi di bilancio o dei programmi attuativi.
4. Agli oneri derivanti alla Regione dal concorso con i comuni alle spese tecniche per la predisposizione dei PdA si fa fronte con la missione/titolo a sostegno dell'assistenza tecnica previsto dai fondi comunitari; per l'attivazione della progettazione definitiva degli interventi si fa fronte con il fondo di competenza dei lavori pubblici di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).
5. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 DIC. 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 64

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) è aggiunto il seguente:

“Art. 11 bis

Esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie

1. Le misure fitosanitarie obbligatorie in materia di profilassi interna zionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e s.m.i., prescritte per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, sono attuate anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari vigenti della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici.

2. Le misure fito sanitarie obbligatorie sono disposte dal Servizio fitosanitario regionale e sono eseguite immediatamente dai proprietari/conduttori o titolari della gestione del bene, a qualunque titolo, di terreni agricoli, di aree boschive, di aree a macchia mediterranea, di aree a parco, di aree a pascolo e di qualsiasi area anche non agricola.”

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004 , n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 DIC. 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 65

“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9

1. All’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 1, lettera h), è soppresso l’ultimo periodo.

Art. 2

Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2017

1. All’articolo 3 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) del comma 3, è soppressa;
 - b) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: “e i provvedimenti di accreditamento.” è inserito il seguente periodo: “In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è data comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2017

1. All’articolo 4 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: “di cui all’articolo 8, comma 4” è inserito il seguente periodo: “in presenza di motivi ostativi all’ accoglimento dell’istanza è data comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della l. 241/ 1990;”;
 - b) la lettera c) del comma 1, è soppressa.

Art. 4

Modifica all’articolo 5 della l.r. 9/2017

1. L’articolo 5 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Autorizzazioni

1. Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
 - 1.1. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;

- 1.2. strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:
 - 1.2.1. ospedali di comunità;
 - 1.2.2. strutture di riabilitazione - centro risvegli per soggetti in stato vegetativo e stato di minima coscienza;
 - 1.2.3. centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice);
 - 1.2.4. strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza;
 - 1.2.5. strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali;
 - 1.2.6. strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;
 - 1.2.7. strutture sanitarie e socio-sanitarie per la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di dipendenza patologica;
 - 1.2.8. strutture socio-sanitarie per l'assistenza a persone affette da AIDS conclamata e con patologie correlate invalidanti;
 - 1.3. stabilimenti termali;
 - 1.4. centri di procreazione medicalmente assistita (PMA);
 - 1.5. consultori familiari;
 - 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
 - 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale;
 - 1.6.2. strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
 - 1.6.3. strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;
 - 1.6.4. strutture per radioterapia;
 - 1.6.5. strutture per medicina nucleare in vivo;
 - 1.6.6. centri per dialisi;
 - 1.6.7. centri per terapia iperbarica;
 - 1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
 - 1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
 - 1.7.2. attività di medicina di laboratorio;
 - 1.7.3. attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
 - 1.7.4. attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia;
 - 1.7.5. le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:
- 2.1. gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:
 - 2.1.1. l'aumento del numero dei posti letto, posti letto - tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;
 - 2.1.2. l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;
 - 2.2. la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:
 - 2.2.1. la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;
 - 2.2.2. la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;
 - 2.2.3. il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;
 - 2.2.4. l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;
 - 2.3. il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

3. Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio:
 - 3.1. le strutture per le quali è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 1;
 - 3.2. studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all'Intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie in ambito odontostomatologico.
4. Con apposito regolamento regionale vengono definiti i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie.
5. Nelle more dell'applicazione del regolamento regionale di cui al comma 4, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici si farà riferimento ai requisiti minimi previsti dall'Intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici, odontoiatrici e gli studi per l'esercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dell'articolo 6 del d.lgs. 502/1992. Tali studi, nei quali i professionisti esercitano l'attività in forma singola, autonoma e indipendente pur utilizzando stessa unità immobiliare con altri, oppure in forma associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità di erogazione e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare l'esercizio delle attività previste per gli stessi studi dal comma 3, punto 3.2. del presente articolo. Resta salvo l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'ASL competente per territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge l'attività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il servizio igiene pubblica del dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, rilascia nulla osta allo svolgimento dell'attività professionale. L'ASL effettua la vigilanza nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
7. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di Giunta regionale previsto al comma 3, punto 3.2., i titolari degli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie, mediante apposita dichiarazione scritta, sulla base di una valutazione personale e discrezionale, certificano l'effettuazione o la non effettuazione di prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. A seguito dell'emanazione dell'apposito provvedimento di Giunta regionale, ed entro i termini stabiliti dallo stesso, gli studi operanti in possesso solo del nulla osta della ASL di appartenenza, ove ricadenti tra quelli attrezzati per erogare le suddette procedure complesse, dovranno presentare domanda di autorizzazione all'esercizio ai relativi requisiti.
8. Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie sono tenuti al pagamento della tassa governativa di cui all'articolo 1, letter a e), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ospedaliera e dei relativi personale ed uffici), recepito con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).
9. Agli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli accordi collettivi nazionali."

Art. 5

Modifica all'articolo 7 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 7 della l.r. 9/2017 è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 5, comma 1," eliminare le seguenti: "punto 1.1,".

Art. 6

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 8 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
 - b) al comma 4, dopo le parole: "comma 3, punto 3.2." eliminare le seguenti: "e punto 3.3.";
 - c) al comma 7, dopo le parole: "istanza di autorizzazione all'esercizio", sostituire le parole: "al comune competente" con le seguenti: "alla Regione".

Art. 7

Modifica all'articolo 10 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 10 della l.r. 9/2017 è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 2, dopo le parole: "è comunicata all'ente", sostituire le parole: "che ha rilasciato l'autorizzazione per la variazione" con le seguenti: "competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento."

Art. 8

Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 11 della l.r. 9/2017 è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 1, le parole: "che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio :".

Art. 9

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 12 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle strutture private di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1. e 1.6. e negli ambulatori accreditati, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello di rigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8.";
 - b) alla fine del comma 5, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: "con almeno cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui l'attività è stata svolta";
 - c) al comma 6 sono soppresse le parole: "e per quelle territoriali monospecialistiche residenziali

e semiresidenziali, a condizione che il totale dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e per le strutture socio-sanitarie”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 14 della l.r. è apportata la seguente modifica:
 - a) alla fine del comma 11, aggiungere i seguenti periodi: “La sanzione si riduce a un terzo qualora non si ravvisi comportamento doloso. La disposizione di cui al precedente periodo dovrà essere applicata a tutte le procedure ancora in corso e non esecutive.”.

Art. 11

Modifica all'articolo 18 della l.r. 9/2017

1. L'articolo 18 della l.r. 9/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Trasferimento temporaneo delle strutture autorizzate

1. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici della struttura sanitaria e socio sanitaria previsti dalla normativa vigente, il legale rappresentante richiede all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento presso altra idonea sede nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. L'istanza deve contenere:
 - a) l'individuazione struttura che si intende temporaneamente trasferire;
 - b) l'indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento, che possono essere totali o parziali;
 - c) un cronoprogramma dei lavori e la durata della permanenza presso la sede temporanea;
 - d) l'ubicazione dell'immobile che si intende utilizzare per il trasferimento temporaneo;
 - e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante della struttura sanitaria o socio sanitaria autorizzata o accreditata che attesti la conformità dell'immobile temporaneamente utilizzato alle norme di sicurezza e di carattere igienico-sanitario;
 - f) la planimetria in scala adeguata e relazione tecnico-descrittiva.
2. La Regione o il comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.
3. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni, con indicazione della durata massima della permanenza presso la sede temporanea.
4. Qualora il trasferimento temporaneo sia richiesto per una struttura sanitaria o socio sanitaria accreditata, la Regione, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di accreditamento temporaneo.”.

Art. 12

Modifica all'articolo 22 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 22 della l.r. 9/2017 è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "Giunta regionale", è inserito il seguente periodo: "secondo le indicazioni contenute nell'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012,".

Art. 13

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 23 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "la competente sezione dell'Assessorato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia";
 - b) al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 30," sono sostituite con le seguenti: "di cui all'articolo 29,";
 - c) al comma 3, la parola: "contesta" è sostituita dalla seguente: "segnala".

Art. 14

Modifica all'articolo 24 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 24 della l.r. 9/2017, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. I soggetti accreditati che operano attraverso più sedi e/o branche specialistiche e che sono titolari anche di un laboratorio analisi, possono attivare, indipendentemente dalla localizzazione e dalla zona carente, ma sempre nei limiti della ASL di appartenenza, punti di prelievo presso le altre strutture dello stesso soggetto giuridico, operando con pari grado autorizzativo rispetto al laboratorio di analisi."

Art. 15

Modifica all'articolo 25 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 25 della l.r. 9/2017 il comma 2 è abrogato.

Art. 16

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 28 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.";
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento."

Art. 17

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017

1. All'articolo 29 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 6, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);";
 - b) al comma 6 è aggiunta la seguente lettera:
"i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
 - 1) il fabbisogno regionale di strutture;
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
 - 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.";
 - c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.";
 - d) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
"10 bis. Dalla data di entrata in vigore del presente comma sono dichiarate inammissibili le istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.2.7. fino all'entrata in vigore del regolamento regionale che individua il fabbisogno regionale di dette strutture, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.2.7. già previste in atti di programmazione regionale.";
"10 ter. Le autorizzazioni sanitarie all'esercizio concesse in precedenza alla data di entrata in vigore del presente comma restano valide, fermo restando l'adeguamento alla nuova disciplina da effettuarsi entro due anni, secondo quanto previsto al comma 10 del presente articolo.".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 DIC. 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 66

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 24

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Delega

1. I comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).”.

Art. 2

Modifica all'articolo 2 della l.r. 24/1990

1. All'articolo 2 della l.r. 24/1990 è apportata la seguente modifica:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

“Il decreto ministeriale di declaratoria dell'evento avverso di cui al comma 1 dell'articolo 2, è inviato alle competenti amministrazioni comunali, in forma singola o associata, per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.”.

Art. 3

Modifica all'articolo 3 della l.r. 24/1990

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 24/1990 è abrogato.

Art. 4

Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/1990

1. All'articolo 4 della l.r. 24/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Con deliberazione della Giunta regionale, alle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute, alle associazioni di produttori agricoli riconosciute, alle cooperative agricole riconosciute e loro consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, costituite per la coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici e forestali e loro sottoprodotti, che per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di aver-

sità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35 per cento, può essere concesso un prestito quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a ratei di mutui e prestiti scadenti nell'annata in cui si è verificato l'evento avverso.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/1990

1. L'articolo 5 della l.r. 24/1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Compiti del comune

1. I comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all'articolo 1, curando:
 - a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l'avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell'associazione dei medesimi comuni;
 - b) l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;
 - c) l'inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
 - d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
 - e) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;
 - f) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo.".

Art. 6

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/1990

1. All'articolo 7 della l.r. 24/1990, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La percentuale è pari al 4 per cento a favore dei comuni in forma singola o associata.".

Art. 7

Modifica all'articolo 8 della l.r. 24/1990

1. All'articolo 8 della l.r. 24/1990, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Qualora i comuni singoli o associati, al termine di centoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale e di declaratoria dello stato di calamità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi delle presenti disposizioni, la Giunta Regionale, previa comunicazione, affida l'espletamento dei compiti relativi alle procedure da mettere in atto per la calamità oggetto di intervento, al proprio Servizio Provincia-

- le Agricoltura competente per territorio.”;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 8

Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/1990

1. L'articolo 9 della l.r. 24/1990 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Concorso negli interessi sui prestiti

1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli istituti di credito convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalle presenti disposizioni.”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 24/1990

1. All'articolo 13 della l.r. 24/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalle presenti disposizioni si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione Puglia in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal “Fondo di solidarietà nazionale” e stanziati negli appositi capitoli del bilancio di previsione regionale.”;

- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, province e comuni, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura - l.r. 24/90) del bilancio di previsione. “ .

Art. 10

Norma transitoria

1. Le domande oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, già presentate alle amministrazioni provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora compiutamente istruite, devono essere inviate al Servizio provinciale agricoltura competente per territorio, per la definizione del medesimo iter istruttorio.

2. Completata la procedura istruttoria, il Servizio provinciale agricoltura competente per territorio, trasmetterà al comune in forma singola o associata gli esiti per la richiesta da parte di questi ultimi, alla Regione Puglia, dell'accREDITAMENTO dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto.

- a) alla fine del comma 11, aggiungere i seguenti periodi: “La sanzione si riduce a un terzo qualora non si ravvisi comportamento doloso. La disposizione di cui al precedente periodo dovrà essere applicata a tutte le procedure ancora in corso e non esecutive.”.

Art. 11

Abrogazioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 6 della l.r. 24/1990;
- b) il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 24/1990.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 DIC. 2017

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)